

patrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe. lire 550,000.

Capitolo 127. Spese confidenziali per la repressione del malandrino, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica, lire 1,150,000.

Capitolo 128. Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei reali carabinieri, lire 19,462,826.45.

Capitolo 129. Spesa per il casermaggio dei reali carabinieri. (Articolo 1, legge 24 marzo 1907, n. 116), lire 4,200,000.

Capitolo 130. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai reali carabinieri, lire 5,500,000.

Capitolo 131. Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette in servizio dei reali carabinieri, lire 100,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Coris.

CORIS. Mi permetto di far notare all'onorevole presidente del Consiglio che anche l'aumento portato a questo capitolo difficilmente potrà corrispondere al bisogno derivante dalla intensità nuova dei compiti che si son venuti addossando sull'arma dei reali carabinieri, per il che da ogni parte si invoca la concessione delle biciclette alle stazioni dei carabinieri che hanno un vasto territorio da vigilare.

Il ministro della guerra dichiarò, giorni sono, rispondendo all'onorevole Morpurgo, che avrebbe provveduto con l'aumento del personale alle lamentate manchevolezze del servizio, ma un mezzo per rendere anche oggi meno insufficiente tale servizio è appunto quello di fornire ai militi la bicicletta quando le condizioni dei luoghi ne consentano l'uso.

E richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro dell'interno sulla circostanza che, anche quando gli stessi militi dell'arma si mostravano disposti ad acquistare a proprie spese la bicicletta, per una gretta interpretazione di non so quale regolamento o per non so quale altro poco illuminato criterio, si rifiutò loro spesso il consenso invece di approfittare di quella generosa disposizione e dei vantaggi che ne derivano.

Infine prego l'onorevole ministro di voler tener conto, nella distribuzione delle biciclette, delle condizioni speciali di alcune stazioni, e tra queste ve ne sono parecchie del mio collegio, che di tale sussidio hanno

particolare bisogno, perchè devono sorvegliare vasti territori, spesso agitati da lotte economiche.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sono così convinto della necessità della bicicletta, che io stesso ho imposto all'Arma dei carabinieri di adottare questo mezzo di locomozione, che, in origine, sembrava fosse ai militi poco decoroso.

Da allora è stata iscritta in bilancio una cospicua somma per acquisto di biciclette, somma che è stata man mano aumentata sino a raggiungere quest'anno la cifra di cento mila lire, con cui se ne potrà fare un acquisto piuttosto considerevole.

Del resto, poichè è già da molti anni che si fa tale spesa, le stazioni ancora sfornite di bicicletta non sono numerose: certo ne sono sprovviste stazioni poste in località di montagna, ove non sono strade su cui sia possibile andare con la bicicletta.

Faccio infine notare all'onorevole Coris che la cifra di cento mila lire è stata appunto indicata come necessaria dall'Arma dei carabinieri e quindi credo che con essa potrà provvedersi a tutte le esigenze del servizio.

Ad ogni modo non mancherò di tener presenti nella distribuzione delle biciclette, quelle località nelle quali, come ha accennato l'onorevole Coris, vi sono ragioni che rendono più urgente provvedere le stazioni di questo mezzo di locomozione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 131 s'intende approvato in lire 100,000.

Capitolo 132. Spese per posti fissi di carabinieri reali nella campagna romana, lire 5,000.

Capitolo 133. Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio, non che pel personale aggregato (regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74 e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881), lire 650,000.

Capitolo 134. Manutenzione dei fabbricati delle colonie dei coatti, lire 30,000.

Capitolo 135. Fitto di locali di proprietà privata per le colonie dei coatti, lire 45,000.

Capitolo 136. Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri, a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche